

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RICCIARELLI M. - Presidente

Dott. GIORDANO E - rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccar - Consigliere

Dott. BASSI A. - Consigliere

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte di appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emilia Anna Giordano;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Troncone Fulvio, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di (OMISSIS) alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia, in danno della moglie; due episodi di lesioni personali volontarie, occorsi il (OMISSIS) e (OMISSIS) e per il reato di violenza privata, episodio, questo, coevo, alle lesioni del (OMISSIS), quando l'imputato si impossessava del telefono cellulare

e dei documenti di identita' della moglie per impedirle di chiamare le forze dell'ordine e lasciare l'abitazione dalla quale la donna voleva allontanarsi.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. c.p.p., l'imputato denuncia:

2.1. violazione di legge, in relazione all'articolo 192 c.p.p., in punto di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, frutto di travisamento: la Corte di merito ha ritenuto che costituissero marginali incongruenze, insuscettibili di inficiare il giudizio di attendibilita' della persona offesa, le discrasie e le smentite delle dichiarazioni in merito alla concreta dinamica degli episodi lesivi e sul rapporto di conoscenza con tale (OMISSIS);

2.2. insussistenza dell'abitudinalita' delle condotte maltrattanti tanto e' vero che la parte offesa, pur allontanandosi piu' volte dal comune domicilio, vi faceva rientro, riprendendo la convivenza con l'imputato;

2.3. erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta sussistenza del reato di lesioni: la Corte e' incorsa in travisamento della prova attribuendo rilevanza, come fatto lesivo, al "rosso sulla guancia" della persona offesa riscontrato dal verbalizzante in relazione all'episodio del (OMISSIS) e, comunque, le lesioni refertate sono incompatibili con la condotta aggressiva dell'imputato descritta dalla persona offesa. Sono, viceversa, compatibili con l'urto casuale le lesioni documentate dal referto del (OMISSIS);

2.4. violazione di legge per la ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata non essendo accertate modalita' violente della condotta dell'imputato.

1.3 Il ricorso e' stato trattato con procedura scritta e il difensore dell'imputato, con le conclusioni in atti, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione e la liquidazione delle spese processuali, trattandosi di difensore di ufficio di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile.

2. Sono generici e manifestamente infondati i rilievi, sviluppati con il primo e terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia il travisamento della prova dichiarativa, costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed i conseguenti, cumulativi vizi di motivazione che, secondo il ricorso, inficiano la ricostruzione compiuta dai giudici di merito ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di maltrattamenti, lesioni e violenza privata.

In particolare, i motivi di ricorso risultano meramente reiterativi di censure già sviluppate contro la sentenza di primo grado e si risolvono nella richiesta alla Corte di legittimità di rivalutazione dei fatti che la sentenza impugnata, in linea con la sentenza di primo grado molto più estesa nella descrizione dei fatti, ha ricostruito valorizzando il compendio probatorio costituito non solo dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, apprezzate come credibili e coerenti, ma anche da terzi e, in particolare, da quelle rese dai verbalizzanti che avevano assistito, richiamati dalle urla della donna mentre erano intenti ad altro servizio, all'episodio del (OMISSIS) in esito al quale l'imputato veniva tratto in arresto. Parimenti è risultata riscontrata anche la denuncia che la persona offesa aveva sporto in occasione dell'episodio del (OMISSIS), quando, stanca dei maltrattamenti subiti, la donna aveva deciso di lasciare la casa coniugale ed aveva sporto denuncia, recandosi, poi, a vivere presso l'abitazione di un conoscente in (OMISSIS).

La Corte di appello ha esaminato le denunciate criticità della ricostruzione della persona offesa e, in particolare sui suoi rapporti con un amico, suscettibili di ingenerare scenate di gelosia dell'imputato, ma, soprattutto, la circostanza che la donna fosse sempre tornata a casa anche dopo precedenti allontanamenti volontari: secondo la linea difensiva svolta dall'imputato, in fondo, il regime di vita coniugale, benché connotato da litigi e scontri verbali determinati dalla sua gelosia, non era insostenibile e vessatorio visto che la moglie aveva fatto rientro a casa volontariamente.

La Corte di merito, viceversa, ha dato atto che le condotte dell'imputato, che avevano contrassegnato tutta la durata del ménage familiare, non si risolvevano in mere liti o discussioni verbali connotandosi come comportamenti aggressivi e mortificanti verso la persona offesa avuto riguardo alle ingiurie e per l'uso della mani, a cui l'imputato faceva solitamente ricorso, picchiando la donna per un nonnulla e non solo per i pur pretestuosi accampati motivi di gelosia. La sentenza impugnata, che va letta in una a quella di primo grado, ha dato conto della esistenza di un legame affettivo della persona offesa verso il marito - frettolosamente sposato, secondo le stesse dichiarazioni della donna - legame che le faceva sopportare violenze e aggressioni e che, nella speranza di un cambiamento del comportamento dell'imputato, la induceva anche a far ritorno a casa, per non interrompere la relazione, cedendo alle richieste del marito che le prometteva di cambiare le modalità di comportamento, secondo uno schema piuttosto ricorrente nell'ambito di relazioni familiari abusanti.

Le condizioni di vita descritte dalla persona offesa, protrattesi per un apprezzabile periodo temporale, sono state caratterizzate - secondo un racconto fermo e costante nei tratti essenziali - da plurimi e ripetuti episodi di violenza fisica (la vittima veniva spesso picchiata, con schiaffi e pugni; in una occasione era bersaglio del lancio del telefono cellulare; in altra circostanza, i verbalizzanti

avevano potuto constatare che l'imputato aveva lanciato dalla finestra gli effetti personali della donna), episodi che appaiono unificati da un vincolo di abitudinalità e da un'unica intenzione criminosa, quella cioè di prevaricare progressivamente, facendo ricorso alla violenza fisica, il soggetto passivo. Tale vincolo si è risolto nella imposizione alla persona offesa di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze e lesioni dell'integrità fisica e psichica, come diffusamente motivato dai giudici del merito, basandosi su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, venendo, così, esclusa la sussistenza del vizio di violazione di legge.

3. Sulla scorta delle dichiarazioni acquisite, la sentenza ha infatti ricostruito le condotte di maltrattamenti facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il concetto di maltrattamenti, pure non definito dalla legge, presuppone una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Con la previsione in esame, il legislatore penale ha inteso attribuire particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, affezioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana. Risultano, dunque, esclusi dalla nozione di maltrattamenti, in quanto non connotati da abitudinalità, soltanto gli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, che non siano riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni), già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, C., Rv. 226794). Non è necessario, ai fini della sussistenza del reato, un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti di convivenza o familiari poiché l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi offensivi non fa venir meno l'esistenza del delitto, venendo escluso l'elemento oggettivo del reato solo qualora, dal quadro probatorio, emerga la episodicità ed occasionalità degli atti di maltrattamento.

4. I giudici della Corte di appello di Messina hanno anche esaminato le specifiche censure sollevate nell'appello, e riproposte con il ricorso, con riferimento alla configurabilità, in relazione alla tipologia di danni fisici riscontrati, del reato di lesioni che, in relazione all'episodio del (OMISSIS), sono consistite in "trauma commotivo, cervicalgia post traumatica e trauma alla spalla destra" e, con

riferimento all'episodio del (OMISSIS), in "un trauma contusivo". Si tratta, all'evidenza, di alterazioni anatomico-funzionali, alle quali segue un naturale processo riabilitativo, che integrano la nozione di "malattia" penalmente rilevante applicata dalla Corte di merito sulla scorta di precisi elementi di fatto, obiettivati nei referti medici, e dei quali il ricorrente chiede alla Corte di legittimità un nuovo esame di merito, attardandosi sulle descrizioni delle lesioni compiute semplicisticamente dalla persona offesa.

5. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso nella parte in cui contesta la ritenuta sussistenza del reato di violenza privata. Come anticipato l'episodio e' stato ricostruito anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti che, impegnati in un servizio nel condominio in cui viveva la coppia, erano stati richiamati dalle urla della donna e, entrati in casa, avevano potuto constatare che la persona offesa, che presentava la guancia rossa, aveva chiesto il loro aiuto riferendo che era sua intenzione lasciare l'appartamento ma che il marito rifiutava di consegnarle il telefono cellulare e i suoi documenti che, infatti, l'uomo consegnava alla donna solo su invito dei verbalizzanti. Le percosse inferte alla donna, riscontrate dal referto; le concrete modalità del fatto - l'imputato tratteneva i documenti e il telefono cellulare della persona offesa - integrano un chiaro comportamento violento, suscumbibile nel reato di cui all'articolo 610 c.p., reato in cui la violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione e, dunque, certamente integrato dalla lesioni cagionate e dall'appropriazione di telefono e documenti per trattenere in casa la moglie ed impedirle di denunciare i fatti e lasciare il domicilio coniugale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, G., Rv. 266020).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo liquidare come in dispositivo. Non sussistono gli estremi, in presenza di soccombenza e di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per la liquidazione delle spese di difesa dell'imputato, come da richiesta avanzata dal difensore di ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.